Sent. n. 129/2026 pubbl. il 11/11/2026
Cron. n. : 3434/2026
Rep. n. 180/2026 del 11/11/2026

RG N. 77/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi — Presidente

dott. Enrico Vernizzi — Giudice rel.

dott. Angela Casalini — Giudice

nel giudizio n. 148-1/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

promosso da

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA in persona del Sostituto Procuratore dott. DOMENICO GALLI;

RICORRENTE

nei confronti di

ITAKOM SRL (02692380344) con sede in 43122 Parma via Trieste 24;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di ITAKOM SRL;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

verificata all'udienza fissata ex art 41 CCII la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica ex art 40 comma VII CCII tramite inserimento in data 21 settembre 2026 del ricorso

Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

e del decreto fissazione udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario come da attestazione della Cancelleria in atti);

ritenuta irrilevante la mancata comparizione del creditore ricorrente o del PM all'udienza fissata ex art 41 CCII atteso che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte in tema di dichiarazione di fallimento sulla base di principi estensibili alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore o del PM all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta; nel nostro ordinamento infatti non v'è automatismo tra la mancata presenza del creditore o del PM e la rinuncia al ricorso; in difetto di elementi concreti allegati dal resistente o di un esplicito atto di desistenza (nella vicenda in esame del tutto assenti) il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve dunque decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere"(Cass. 30445/2019; Cass. 7121/2020);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art.121 CCII, in quanto imprenditore esercente, tra l'altro, "lavori di meccanica generale";

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;

b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;

Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII (il debito erariale ammonta ad € 6.594.329, 61; v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 21 settembre 2026 alla voce "Totale residuo al netto dell'importo sospeso"); la resistente, non costituita in giudizio, non risulta peraltro aver mai depositato il bilancio d'esercizio e non ha altrimenti assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante quanto ad esenzione dalla disciplina di cui all'art 121 e ss CCII;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava "quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). Orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dall'esistenza di debiti erariali per € 6.594.329,61 (v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 21 settembre 2026 alla voce "Totale residuo al netto dell'importo sospeso"); b) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (la resistente non risulta aver mai depositato il bilancio d'esercizio); c) dall'irreperibilità dell'impresa resistente presso la sede risultante da visura CCIAA in atti: elementi che inducono a ritenere come la resistente non sia strutturalmente in condizione di provvedere con mezzi ordinari al regolare e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte;
ritenuto di indicare come curatore il dott. MICHELE LANZI , professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.

Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di ITAKOM SRL (02692380344) con sede in 43122 Parma via Trieste 24, in persona del legale rappresentante pro tempore ACAMPA CIRO; (CMPCRI87H19F839V)

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. MICHELE LANZI (LNZMHL76M27G337R) con studio in VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 20/5, 43029 TRAVERSETOLO (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 10 febbraio 2027 ore 11.30;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire

Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell’art. 45 CCII.

Parma, 11 novembre 2026

Il Giudice rel. — Il Presidente

Enrico Vernizzi — Antonella Ioffredi

Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768